

Regolamento per la disciplina delle forme di democrazia partecipata previste dall'art. 6 della L.R. 5 del 2014 del Comune di Leni (ME)



Schema approvato con Deliberazione di Giunta n. 13 del 22.02.2023

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio n. 08 del 27.03.2023

INDICE

Art. 1 Finalità ed oggetto	3
Art. 2 Diritto di partecipazione	3
Art. 3 Ambiti di partecipazione	3
Art. 4 Le fasi della partecipazione	4
Art. 5 La raccolta dei progetti.....	4
Art. 6 La scheda progetto.....	4
Art. 7 La valutazione dei progetti	5
Art. 8 Le modalità di selezione.....	5
Art. 9 L'esito della scelta effettuata.....	5
Art. 10 Entrata in vigore	5
Art. 11 Informativa sul trattamento dei dati personali.....	6

Art. 1 Finalità ed oggetto

1. Il presente regolamento comunale ha lo scopo di disciplinare le modalità attuative in ordine alla destinazione della quota parte del bilancio di previsione, dei trasferimenti regionali di parte corrente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014 e ss. mm. e ii.
2. La democrazia partecipata è uno strumento per mezzo del quale i cittadini vengono invitati ad interessarsi direttamente alla vita politica della loro comunità attraverso il coinvolgimento nella scelta di obiettivi e modalità di spesa delle risorse pubbliche.
3. Come previsto dall'art. 6 della L.R. N. 5/2014, è obbligo del Comune di Leni spendere una quota pari almeno al 2 per cento dei trasferimenti regionali correnti con forme di democrazia partecipata.

Art. 2 Diritto di partecipazione

1. I soggetti che possono presentare idee e proposte progettuali da realizzarsi ai sensi del presente regolamento sono:
 - a) tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età;
 - b) le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni, i comitati, e in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale.
2. Non sono ammissibili le idee e le proposte progettuali provenienti da:
 - a) chiunque ricopra incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee elettive o in organi di governo, in qualsiasi ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione Italiana oltre che dello Stato e degli altri enti locali previsti dal Testo Unico degli Enti Locali;
 - b) chiunque ricopra incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a partecipazione pubblica;
 - c) coloro che ricoprono incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, associazioni di categoria;
 - d) associazioni che siano riconducibili a soggetti politici o che svolgano attività con fini politici;
 - e) i dipendenti del comune;
 - f) cittadini che non siano in regola con i tributi comunali

Art. 3 Ambiti di partecipazione

1. Possono essere oggetto delle attività di democrazia partecipata le azioni di interesse comune rientranti in uno o più dei seguenti ambiti:
 - a) Ambiente, territorio e insularità;
 - b) Protezione e sicurezza;
 - c) Politiche giovanili e lotta allo spopolamento;
 - d) Cultura, sport, socialità e educazione;
 - e) Sviluppo economico e turismo
 - f) Patrimonio culturale immateriale (ICH) e tradizione.
2. L'avviso pubblico di cui all'art. 5 può limitare il processo di scelta solo ad alcuni ambiti ritenuti prioritari dalla Giunta, comunque non inferiori a tre.

Art. 4 Le fasi della partecipazione

1. La partecipazione si struttura nelle seguenti fasi procedurali:
 - 1) raccolta dei progetti;
 - 2) valutazione dei progetti;
 - 3) modalità di selezione;
 - 4) esito della scelta;
 - 5) liquidazione delle somme da attribuire ai progetti.

Art. 5 La raccolta dei progetti

1. Il Comune di Leni rende nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di scelta delle attività di democrazia partecipata. L'informazione è avviata mediante pubblicazione di un apposito avviso, nonché con l'inserimento dello stesso avviso nel sito internet del Comune per un periodo di almeno quindici giorni.
2. L'avviso deve contenere: gli ambiti riportati dall'art. 3, il budget, i soggetti coinvolti, la modalità di espressione delle preferenze, osservazioni o segnalazioni, il termine di presentazione.
3. Entro il termine ordinatorio stabilito dall'avviso pubblico, ogni soggetto di cui all'art.2 potrà fare pervenire il proprio contributo mediante presentazione di una propria proposta-azione nell'ambito delle tematiche di cui all'art.3. La proposta va presentata nella forma della scheda progetto di cui all'art. 6. Tale scheda può essere ritirata direttamente presso gli uffici comunali o scaricata dal sito internet del Comune di Leni.
4. L'avviso prevede che la scheda possa essere presentata con tutti o alcuni dei seguenti modi: e-mail, posta elettronica certificata o tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo. Possono essere previste modalità ulteriori ed aggiuntive ovvero in sostituzione di quelle previste al periodo precedente.

Art. 6 La scheda progetto

1. La scheda progetto è costituita dai seguenti elementi:
 - a) titolo;
 - b) sintesi della proposta o dell'idea-progetto;
 - c) descrizione della proposta o dell'idea-progetto;
 - d) nome, cognome o denominazione contatto email e telefonico del proponente;
 - e) stima approssimativa dei costi;
 - f) foto, disegni o qualunque altro documento illustrativo dell'idea progettuale (facoltativo).
2. Un modello scheda progetto è approvato come allegato al presente regolamento ma, nel rispetto del comma precedente, l'avviso pubblico ha facoltà di adottare uno schema differente.
3. Ciascun soggetto abilitato alla partecipazione ai sensi dell'art. 2 non può presentare più di un progetto, in caso contrario si riterrà ammissibile solo la proposta presentata per ultima.

Art. 7 La valutazione dei progetti

1. Le proposte presentate nei termini stabiliti nell'avviso pubblico sono valutate in termini di ammissibilità dagli uffici competenti per materia del Comune. Le eventuali esclusioni vanno motivate, anche sinteticamente.
2. L'ammissione è comunque subordinata alla verifica del rispetto dei termini previsti nell'avviso pubblico, alla coerenza con gli obiettivi previsti nel bando ed alla fattibilità del progetto presentato.
3. Tutte le proposte devono necessariamente essere sottoscritte dal proponente e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia stata fatta con firma digitale, deve essere allegato un valido documento di riconoscimento.

Art. 8 Le modalità di selezione

1. I progetti ritenuti ammissibili vengono sottoposti a consultazione pubblica mediante voto ponderato con il metodo di Borda. Si sceglie un numero n uguale al numero dei progetti ammessi meno uno. Ogni votante costruisce allora una lista dei progetti in ordine di preferenza. Al primo della lista si attribuiscono n punti, al secondo $n - 1$ punti, e così di seguito, fino all'ultimo della lista che non si vedrà attribuire alcun punto. Il risultato di un progetto è la somma di tutti i punti che gli sono stati attribuiti. Ciascun cittadino può formulare una sola lista dei progetti in ordine di preferenza.
2. Nel caso in cui il progetto più votato non sia di importo tale da far impegnare per intero il 2 per cento dei trasferimenti regionali correnti di cui all'art. 6 della L.R. N. 5/2014, il Comune riterrà finanziabili gli ulteriori progetti fino a concorrenza della suddetta percentuale nell'ordine determinato ai sensi del comma precedente.
3. Ai fini del voto i cittadini devono indicare il proprio nome, cognome, codice fiscale e luogo di residenza nelle forme e nei modi individuati dall'avviso di cui all'art. 5.

Art. 9 L'esito della scelta effettuata

1. Il risultato del voto espresso dalla cittadinanza va reso noto mediante pubblicazione di un apposito avviso, nonché con l'inserimento dello stesso nel sito internet del Comune per un periodo di almeno quindici giorni. Nell'avviso sono elencati in ordine decrescente di punteggio tutti i progetti ritenuti ammissibili dal Comune che sono stati sottoposti allo scrutinio popolare. Nell'avviso va anche dato atto del numero complessivo dei votanti.
2. In caso di progetti che abbiano lo stesso punteggio e che non siano finanziabili a causa del raggiungimento massimo delle risorse disponibili, si dà precedenza a quello con il maggior numero di primi posti fra le preferenze individuali dei cittadini, in caso di ulteriore parità si guarda al totale delle altre preferenze individuali in ordine decrescente. Nel caso in cui ciò non fosse sufficiente si darà preferenza al progetto presentato dal cittadino più giovane.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo comunale on-line dell'Ente, a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 11 Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all'atto della raccolta dei dati personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato.